

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 889 del 18 luglio 2023

Criteri per l'applicazione dell'art. 13 della legge regionale 4 novembre 2022, n. 24, in materia di grandi derivazioni idroelettriche. Anno 2023. Deliberazione CR n. 52/2023.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento assume le determinazioni in merito alla quantificazione della componente fissa e della componente variabile del canone dovuto dalle grandi derivazioni idroelettriche per l'anno 2023, in applicazione dell'art. 13, commi 2 e 3 della legge regionale 4 novembre 2022, n. 24.
--

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

L'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato da ultimo dall'articolo 11- quater, comma 1, lett. a) del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, demanda alle regioni la disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico.

La Regione del Veneto ha dato attuazione a quanto previsto dalla sopra richiamata disposizione con la legge

regionale 4 novembre 2022, n. 24, definendo all'art. 13 i canoni di concessione.

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con la Delibera n. 490/2019/I/EEL del 26 novembre 2019, ha reso disponibili alle Regioni alcune linee guida non vincolanti utili ai fini dell'implementazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 1-quinquies, del decreto legislativo n. 79/99 relativamente alla definizione dei canoni da applicare ai concessionari di grandi derivazioni idroelettriche. La citata Delibera fornisce indicazioni in merito alla sola componente variabile del canone in quanto solo questo aspetto ha attinenza con le competenze specifiche dell'Autorità.

Si evidenzia che la Corte Costituzionale, con sentenza 25 giugno - 21 luglio 2020, n. 155 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, che ha inserito i commi 1-quinquies ed 1-septies nell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, limitatamente, nel comma 1-quinquies, al periodo «Il canone così determinato è destinato per almeno il 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni», e, nel comma 1-septies, al periodo «; tale canone aggiuntivo è destinato per un importo non inferiore al 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni»".

Nel contesto del passaggio in proprietà alle Regioni delle opere e delle grandi derivazioni idroelettriche, le disposizioni che riservavano una parte del canone alle Province e Città Metropolitana sono state ritenute costituzionalmente illegittime perché pregiudicavano il pieno e corretto esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia.

Pertanto ora si tratta di assumere le determinazioni in merito alla quantificazione della componente fissa e della componente variabile del canone dovuto dalle grandi derivazioni idroelettriche per l'anno 2023, in applicazione dell'art. 13, commi 2 e 3 della legge regionale 4 novembre 2022, n. 24.

Con riferimento alla componente fissa, si propone di confermare l'importo minimo, come stabilito dal comma 2 dell'articolo 13 della L.R. n. 24/2022, pari a 40,00 euro per ogni chilowatt di potenza nominale media annua di concessione.

A partire dal 2024, tale componente sarà annualmente aggiornata dalla Giunta regionale con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 13 della L.R. 24/2022.

La componente fissa del canone di cui al comma 2 dell'art. 13 della L.R. 24/2022 è corrisposta semestralmente entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

Con riferimento alla componente variabile, tenuto conto delle indicazioni delle precitate linee guide di ARERA, si propone che la percentuale del ricavo costituente la componente variabile sia pari al 5% del valore del ricavo espresso in euro, determinato a consuntivo su base annuale solare, tenuto conto del prezzo zonale di vendita orario dell'energia elettrica, riferito alla quantità ponderata di energia elettrica prodotta e immessa in rete dalla grande derivazione su base oraria.

La componente variabile del canone di cui al comma 3 dell'art. 13 della L.R. 24/2022 è corrisposta annualmente a consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo al quale si riferisce il canone.

Con riferimento alle grandi derivazioni idroelettriche rilasciate nell'ambito del territorio della Provincia di Belluno, si propone di assegnare il 100% del canone relativo sia alla componente fissa che alla componente variabile alla Provincia di Belluno. Tali fondi sono assegnati in ragione del trasferimento delle competenze alla Provincia di Belluno e dovranno essere utilizzati per le finalità esplicitamente espresse nel comma 1 dell'art. 3 della L.R. n. 2/2006, in coerenza con l'articolo 15 dello Statuto della Regione Veneto che prevede condizioni particolari di autonomia amministrativa e finanziaria alla Provincia di Belluno.

La Regione potrà verificare la coerenza dell'utilizzo dei fondi con la programmazione regionale.

Per quanto riguarda le grandi derivazioni idroelettriche interamente comprese nel restante territorio del Veneto, si propone di assegnare il 100% del canone relativo sia alla componente fissa che alla componente variabile alla Regione del Veneto.

Si evidenziano le modalità di pagamento dei canoni dovuto dalle grandi derivazioni idroelettriche come segue:

- i concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche rilasciate nell'ambito del territorio della Provincia di Belluno provvedono al versamento del canone relativo sia alla componente fissa che alla componente variabile direttamente alla Provincia di Belluno ai sensi del comma 1 dell'art. 41 della L.R. n. 11/2014;
- i concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche interamente comprese nel restante territorio del Veneto provvedono al versamento del canone relativo sia alla componente fissa che alla componente variabile alla Regione del Veneto.

Si precisa che il presente provvedimento disciplina i canoni delle concessioni delle grandi derivazioni idroelettriche per l'anno 2023 ai sensi dell'art. 13 della LR n. 24/2022, mentre i canoni delle concessioni relativi agli altri usi della risorsa idrica e dei beni del demanio idrico restano disciplinati dall'art. 83 della L.R. n. 11/2001.

Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente alle grandi derivazioni ad uso idroelettrico per le quali non sono necessarie intese con la Regione o Provincia autonoma confinante per definire i rapporti ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 4 novembre 2022, n. 24.

Ad ogni buon conto, per completezza del contenuto del presente provvedimento, si richiama la nota del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa del 12 gennaio 2023, prot. n. 19528 indirizzata all'Amministrazione provinciale di Belluno, con la quale si sono fornite indicazioni in merito alle modalità attuative da seguire relativamente a quanto disposto dall'art. 11 della L.R. n. 24/2022.

È stato acquisito, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale n. 24/2022, il parere della Seconda Commissione Consiliare, che ha espresso il parere favorevole a maggioranza nella seduta in data 8 giugno 2023, ai sensi dell'articolo 51, commi 7 e 8 del Regolamento con parere n. 280, invitando la Giunta regionale a fornire, in occasione della delibera annuale in cui viene fissato il canone, un quadro riassuntivo degli importi introitati nell'esercizio precedente e della loro destinazione.

A questo proposito si evidenzia che con la presente deliberazione si provvede per la prima volta alla determinazione dei canoni delle concessioni delle grandi derivazioni idroelettriche nei modi disciplinati dalla LR n. 24/2022, e che, pertanto, per le prossime annualità verrà prodotto il quadro riassuntivo richiesto dalla Seconda Commissione Consiliare.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";

VISTO il Decreto 31 dicembre 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica";

VISTO l'articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001 n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

VISTO il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 03 febbraio 2006 n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006";

VISTO il comma 1 della legge regionale 02 aprile 2014 n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014";

VISTO l'articolo 13, commi 1,2 e 3 della legge regionale 4 novembre 2022 n. 24 "Disposizioni concernenti le concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"";

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre che la componente fissa del canone dovuto dalle grandi derivazioni idroelettriche per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 13, comma 2 della legge regionale 4 novembre 2022, n. 24, sia pari a 40,00 euro per ogni chilowatt di potenza nominale media annua di concessione;
3. di disporre che la componente variabile del canone dovuto dalle grandi derivazioni idroelettriche per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 13, comma 3 della legge regionale 4 novembre 2022, n. 24, sia pari al 5% del valore del ricavo espresso in euro, determinato a consuntivo su base annuale solare, tenuto conto del prezzo zonale di vendita orario dell'energia elettrica, riferito alla quantità ponderata di energia elettrica prodotta e immessa in rete dalla grande derivazione su base oraria, al netto del controvalore espresso in euro dell'energia fornita gratuitamente alla Regione, determinato ai sensi dell'art. 3 della L.R. 27/2020;
4. di stabilire le seguenti destinazioni dei canoni:
 - con riferimento alle grandi derivazioni idroelettriche rilasciate nell'ambito del territorio della Provincia di Belluno, si propone di assegnare il 100% del canone relativo sia alla componente fissa che alla componente variabile alla Provincia di Belluno.
 - per quanto riguarda le grandi derivazioni idroelettriche interamente comprese nel restante territorio del Veneto, si propone di assegnare il 100% del canone relativo sia alla componente fissa che alla componente variabile alla Regione del Veneto.
5. di dare atto delle seguenti modalità di pagamento dei canoni delle grandi derivazioni idroelettriche:
 - i concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche rilasciate nell'ambito del territorio della Provincia di Belluno provvedono al versamento del canone relativo sia alla componente fissa che alla componente variabile direttamente alla Provincia di Belluno ai sensi del comma 1 dell'art. 41 della L.R. n. 11/2014;
 - i concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche interamente comprese nel restante territorio del Veneto provvedono al versamento del canone relativo sia alla componente fissa che alla componente variabile alla Regione del Veneto.
6. di incaricare il Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa dell'attuazione del presente provvedimento;
7. di dare mandato alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa di comunicare il presente provvedimento alla Provincia di Belluno, agli uffici regionali del Genio Civile, ed ai Consorzi di Bonifica;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.